

Circolare 94/2022

Verona – dicembre 2022

IL TERMINE DI 5 ANNI DI PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO DECORRE DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO

L'INL, con nota n. 1959/2022, recependo le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26246/2022, ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro.

A tale riguardo, è utile evidenziare che la sentenza sopra richiamata ha affermato che *“il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”*.

In linea con la predetta interpretazione, l'INL ha precisato che il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare, tenuto conto che il *dies a quo* del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato